



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 94 del 06/06/2012 -
Determinazione nr. 1278 del 06/06/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di articoli sportivi.

Società **FABBRICA PESCA E SPORT FAPS SRL** stabilimento sito in Comune di Fiume Veneto (PN), via A. Malignani n. 32.

PREMESSA

1.Fatto

La Società **FABBRICA PESCA E SPORT FAPS SRL** con sede legale e operativa in via A. Malignani n. 32 in comune di Fiume Veneto, ha presentato in data 22.12.11 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 88431 del 23.12.11).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 4371 del 23.01.12 e sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 15238 del 21.02.12. La società ha fornito le integrazioni in con nota del 23.03.12 (assunta al prot. n. 27095 del 23.03.12).

Sono state richiesti i pareri di competenza al Comune di Fiume Veneto (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 con nota prot. n. 29058 del 30.03.12.

Il Comune e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non hanno espresso il proprio parere nei termini richiesti.

Con nota datata 08.05.12 (prot. n. 2612/2012/SA.PA/128) l'ARPA-FVG ha chiesto alla Ditta di integrare la documentazione allegata alla domanda di rinnovo dando risposta alle osservazioni riportate nella medesima nota. La ditta con nota assunta al protocollo n. 43437 del 01.06.12 ha fornito i chiarimenti richiesti.

La ditta svolge l'attività di produzione di articoli sportivi.

La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 4385 del 19.12.01 rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che comprende il punto di emissione n. 5 (cabina di verniciatura) e n. 6, n. 7 (forni);

- Determinazione Dirigenziale n. 2175 del 23.09.09 rilasciata dalla Provincia di Pordenone che comprende il punto di emissione n. E14 ed E15 (aspirazione postazioni di taglio e levigatura);

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per i punti di emissione ivi citati (**5a, 5b, 6**) mentre il punto n. 7 è stato dismesso.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- carta tecnica regionale CTR;
- mappa catastale;
- estratto catastale del PRG Comunale con legenda;
- planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione;
- planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione e con l'individuazione dei relativi collegamenti alle fasi lavorative;
- prospetto dell'accesso ai nuovi punti di emissione e delle rispettive piattaforme di lavoro.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il

Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 03.05.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate **come n. 5a e 5b (cabina di verniciatura), n. 6 (forno) e E14, E15 (aspirazione postazioni di taglio e levigatura)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

La società possiede inoltre i seguenti impianti non sottoposti ad autorizzazione:

- impianto di combustione ad uso climatizzazione (emissione indicata con CT1), alimenta a gasolio ed impianti di combustione ad uso climatizzazione (emissione indicate con CT2 e CT4), alimentati a GPL non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte V del medesimo decreto.
- cinque impianti di aspirazione sovrastanti le aperture dei forni a polimerizzazione denominati rispettivamente n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 272 c. 5 in quanto ascrivibili a ricambi d'aria adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

Dalla relazione tecnica si evince che la ditta non supera le soglie di consumo di solvente indicate per la specifica attività di cui all'allegato III parte II del D.Lgs. 152/06 e pertanto non si applica quanto previsto all'art .275 del decreto stesso.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

La Società **FABBRICA PESCA E SPORT FAPS SRL** con sede legale e operativa in via A. Malignani n. 32 in comune di Fiume Veneto alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **n. 05a n. 05b (cabina di verniciatura),**
- **n. 06 (forno),**
- **E14, E15 (aspirazione postazioni di taglio e levigatura).**

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione n. 05a (impianto di verniciatura)	<i>Portata:</i> 4900 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 7,6 m	
Punto di emissione n. 05b (impianto di verniciatura)	<i>Portata:</i> 4900 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 7,6 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Sostanze organiche riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:		
Classe I	2,5 mg/Nm ³	
Classe II	10 mg/Nm ³	
Classe III	75 mg/Nm ³	
Classe IV	150 mg/Nm ³	
Classe V	300 mg/Nm ³	
Polveri totali	3 mg/Nm ³	

Punto di emissione n. 06 (forno),	<i>Portata:</i> 1500 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 7 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Sostanze organiche totali (espresse come COT)	50 mg/Nm ³	

Punto di emissione E13 (Aspirazione postazioni di taglio e levigatura)	<i>Portata:</i> 1300 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 8,5 m	
Punto di emissione E14 (Aspirazione postazioni di taglio e levigatura)	<i>Portata:</i> 1600 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 8,5 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	

b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- c) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- d) La Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti (**punti di emissione 05a, 05b, 06, E13, E14**). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
<i>Norma UNI EN 13526:2002 COT</i>	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

- f) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- g) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici

circostanti;

- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 06/06/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/06/2012 05:16:19

IMPRONTA: 7ABF107D99795E5C5EA008C402ED109F959F8AAB005E3F741452C9DD69515D17
959F8AAB005E3F741452C9DD69515D171E708725CE277DF15F4B0614AB21B86F
1E708725CE277DF15F4B0614AB21B86F5B2211A372D94B48780673C715A270C6
5B2211A372D94B48780673C715A270C61A4E766997000FCB58FA0CFF14A404A8